

Rilevanza ai sensi dell'art. 18 O.g. della situazione di convivenza tra un magistrato e un avvocato esercente abitualmente la professione nello stesso ufficio giudiziario del primo.

(Risposta a quesito del 25 giugno 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 giugno 2008, ha adottato la seguente delibera:

"

- letta la nota del 27 febbraio 2008 con la quale il Presidente del Tribunale di ... formula quesiti in ordine ad alcune norme della circolare n. P12940 del 25 maggio 2007 ed in particolare sul significato da attribuire alla situazione di "convivenza" tra un magistrato e un avvocato, qualora manchi il requisito della comune residenza anagrafica;
 - rilevato che, a norma dell'art. 5 della circolare P-25531 del 10 dicembre 2003, come modificata con delibera del 23 maggio 2007, "la convivenza è rilevante laddove si sostanzia in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali" e che non è richiesto, ai fini dell'art. 18 O.g., così come sostituito dall'art. 29 D.Lgs 23 febbraio 2006, n. 109, il requisito formale della comune residenza anagrafica;
 - osservato che la rilevanza di una situazione di "convivenza" è legata dalla norma solamente ai requisiti della "stabilità" e del collegamento ad una "relazione sentimentale", mentre non è indispensabile che il rapporto sia "assimilabile a quello matrimoniale", essendo stata esplicitamente eliminata dal testo della norma regolamentare tale assimilazione nel corso del dibattito plenario del 25 maggio 2007;
 - ritenuto, quindi, che non sia sufficiente la mera coabitazione tra magistrato ed avvocato, essendo necessario, perché la situazione assuma rilievo ai fini dell'art. 18, un quid pluris oltre ai semplici interessi logistici ed alla ripartizione delle spese, da identificare proprio nel rapporto sentimentale, che consente di ancorare l'incompatibilità ad un dato certo di condizionamento, rimanendo comunque indifferente il rapporto di genere;
 - ritenuto che eventuali legami sentimentali che non assurgano al rango di convivenza, come prevista dall'art. 5 della circolare citata, possono comunque rilevare ai sensi dell'art. 2 Legge Guarentigie, quando risulti impedito al magistrato di svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità nella sede occupata e che a tal proposito possono assumere rilievo le stabili relazioni sentimentali non accompagnate da convivenza, oppure le ipotesi di convivenza "anagrafica" di cui all'art. 5 D.P.R. 223/89, da intendersi come "un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune";
 - ritenuto, dunque, che solo il rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali, tra un magistrato ed un avvocato esercente abitualmente la professione nello stesso ufficio giudiziario del primo, determina l'obbligo di dichiarazione della situazione di potenziale incompatibilità, previsto dall'art. 44 della circolare e, correlativamente, l'obbligo del dirigente dell'ufficio giudiziario, nell'ambito del generale potere di sorveglianza, di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di tale situazione di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede, mentre le altre ipotesi di convivenza o di relazioni sentimentali possono rilevare ai sensi dell'art. 2 Legge Guarentigie, per cui rientra nei doveri del dirigente dell'ufficio giudiziario la segnalazione di tali situazioni solo quando incidano sulla piena indipendenza ed imparzialità del magistrato;
- tutto ciò premesso il Consiglio,

delibera

di rispondere al quesito nel senso che:

- la situazione di convivenza rilevante ai sensi dell'art. 18 O.g. è solo quella determinata da una relazione sentimentale connotata dal carattere di stabilità;

- eventuali altre forme di convivenza o di stabile relazione sentimentale possono essere ritenute - rilevanti, ai sensi dell'art. 2 Legge Guarentigie, quando incidano sulla piena indipendenza ed imparzialità del magistrato.”